

519/07

R.G. 6671/07 GIP

R.G. 9066/07 N.R.

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE
PERUGIA

UFFICIO MATRICOLA MASCHILE E FEMMINILE

Notificato all'interessato mediante consegna di copia a mani proprie in data 14.5.MAG.2008, ore 14.30

Il Detenuto

Il Sott.le addetto all'Off. Matricola



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
20 MAG 2008
UFFICIO CENTRALE

Il Giudice dr.ssa Claudia Matteini, vista l'istanza presentata dalla difesa di Konox Amanda Marie avente ad oggetto la revoca della misura cautelare della custodia cautelare o comunque in subordine la sua sostituzione con una misura meno affittiva quale quella degli arresti domiciliari da attuarsi presso la Comunità Caritas "Il Casolare" sita in San Fantucchio - loc. Muffa - Castiglione del Lago, come da dichiarazione di disponibilità a firma del Direttore Don Lucio Gatti,

visto il parere negativo del P.M.,

esaminati gli atti del procedimento penale in oggetto,

OSSERVA

In primo luogo occorre ricordare che in data 1.4.2008 è intervenuta a carico di Konx Amanda Marie la sentenza della Corte di Cassazione n. 990/08 la quale, respingendo il ricorso presentato dalla difesa dell'indagata avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Perugia del 30.11.2007 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico della medesima indagata dal G.I.P. di Perugia con provvedimento del 9 novembre 2007, manteneva la misura cautelare in oggetto.

Il richiamo a tale pronuncia è di fondamentale importanza tenuto conto dell'effetto preclusivo tipico di una siffatta decisione che determina il così detto giudicato cautelare soggetto a revisione solo in quanto vi sia la sopravvenienza di fatti nuovi.

Infatti in tema di impugnazioni in materia di misure cautelari personali, una volta che si sia esaurito il procedimento incidentale, gli effetti della decisione assunta nell'ambito dello stesso e non più soggetta ad impugnazione, permangono nel procedimento principale fino al momento in cui non si verifichi un mutamento della situazione processuale sulla quale il giudice ha pronunciato, dovendo questa decisione porsi quale preclusione ad una rivalutazione della situazione stessa, con la conseguenza che solo la sopravvenienza di nuove emergenze potrà giustificare la rivalutazione dell'identica questione (vedi Cass. pen. sez. I, 12 marzo 1993 n. 740; Cass. pen. sez. I 2 luglio 1993 n. 2157).

Chiarito tale aspetto è senza dubbio possibile affermare che le ordinanze cautelari, quando sono esaurite le impugnazioni previste dalla legge, come appunto nel caso di specie, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo a tutte le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (vedi Cass. sez. un. 19.12.2006 n. 14535).

Sulla base di questi principi generali è necessario verificare quali possono essere gli elementi nuovi dedotti dalla difesa di Konx Amanda Marie nell'istanza di revoca e/o sostituzione della misura cautelare in corso idonei a consentire una rivalutazione, in termini di quadro indiziario, rispetto a quanto già sottoposto al vaglio della Suprema Corte.

A tale proposito deve sicuramente ritenersi escluso qualsiasi esame riguardante le dichiarazioni indizianti rese nel tempo dall'indagata e ciò sia in termini di utilizzabilità sia in termini di rilevanza ai fini della costruzione del quadro indiziario a carico della medesima, trattandosi di un tema ampiamente valutato dai giudici della Corte di cassazione e oggetto di puntuali osservazioni nella richiamata sentenza n. 990/08.

Né il principio affermato in tale sentenza in base al quale "le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox alle ore 1,45 del 6 novembre 2007 ... sono utilizzabili solo contra alios, mentre le dichiarazioni spontanee delle ore 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata" cambia in qualsiasi maniera il quadro indiziario a carico della stessa indagata in quanto ovviamente la Suprema Corte, nella ricostruzione dei gravi indizi, ne ha tenuto conto anche nel momento in cui con la sentenza 653/08 pronunciato nei confronti di Sollecito Raffaele e con la sentenza n. 3026/08 pronunciata nei riguardi di Guede Rudy Hermann ha confermato, respingendo i relativi ricorsi, la misura cautelare a carico dei predetti.

Non si tratta, pertanto, di un elemento nuovo di valutazione e da tale principio non può farsi discendere, come vorrebbe fare la difesa dell'indagata, una valutazione in termini di illegittimità delle basi sulle quali "si è costruito un impianto accusatorio errato" dal momento che la Suprema Corte, si torna a ripeterlo, ha escluso un qualsiasi profilo di illegittimità confermando le misure cautelari.

A tale proposito si vuole, comunque, richiamare anche l'ordinanza genetica emessa da questo giudice in data 9 novembre 2007 nella quale mai si è ritenuto di utilizzare le dichiarazioni rese da Amanda Knox alle ore 5,54 nei confronti della stessa e nonostante ciò si sono valutati a carico della medesima i gravi indizi di colpevolezza pur in mancanza di tutti gli altri elementi acquisiti nel corso del tempo.

Le ulteriori emergenze investigative, tenute presenti anche dalla Suprema Corte, hanno, poi, fatto perdere di consistenza la problematica riguardante dette dichiarazioni soprattutto, si ripete, nei riguardi di Amanda, per cui nessun pregio ai fini di un giudizio attinente alla revoca della misura cautelare possono avere le osservazioni a tale riguardo svolte dalla

difesa, osservazioni alle quali già è stata data ampia risposta in termini di giudicato cautelare.

Prive di consistenza sono, poi, le osservazioni riguardanti le motivazioni che hanno indotto l'indagata a scrivere il memoriale dichiarato utilizzabile dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 237 c.p.p. in quanto ciò che rileva ai fini processuali è la qualificazione dello stesso come documento proveniente dall'indagata e dalla stessa redatto volontariamente così da escludere una qualsiasi violazione del diritto di difesa (Cass. pen. sez. V 15 giugno 1999 n. 7685).

Nessun dubbio può, poi, sussistere in ordine all'assoluta spontaneità della consegna agli organi inquirenti così come emerge dall'annotazione del direttore della Casa circondariale di Perugia datata 7 novembre 2007 nella quale si dà atto che due fogli manoscritti, riguardanti appunto il memoriale in oggetto, erano stati consegnati spontaneamente dall'indagata al Vice Comandante del reparto.

Un 'ultima osservazione si intende fare in merito al memoriale il cui contenuto appare essere molto curato e certamente non il frutto di un "delirio fantastico o immaginario".

Fermi restando, quindi, tutti gli elementi analizzati dalla Suprema Corte, sui quali, come già sopra evidenziato, non è possibile tornare stante, al momento, l'effetto preclusivo della sentenza citata, è invece opportuno soffermarsi su taluni elementi di valutazione intervenuti successivamente a tale pronuncia ed indicati dalla difesa come elementi nuovi e tali da porsi in contrasto con il precedente quadro indiziario.

Tali elementi sarebbero rappresentati, secondo la difesa, dalla perizia medico - legale redatta dai periti nominati da questo giudice in sede di incidente probatorio in riferimento alla risposta dai medesimi data al quesito riguardante la compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith ed in particolare il coltello da cucina sul quale erano state rinvenute tracce di DNA di Amanda (sull'impugnatura) e tracce di DNA di Meredith (sulla punta) e

da quanto emerso nell'ambito dell'incidente probatorio avente ad oggetto il computer dell'indagata.

E' bene subito chiarire che l'accertamento relativo al computer non ha aggiunto né tolto nulla rispetto al quadro indiziario di cui si è detto in quanto non è stato possibile recuperare l'hard disk e quindi nessun concreto elemento di valutazione si è potuto trarre dall'analisi dei dati nello stesso contenuti.

Né tale accertamento ha potuto verificare con certezza le cause del danneggiamento anche se sono state considerate come probabili delle errate tecniche di maneggiamento con esclusione di un condotta intenzionale diretta in questo senso.

E' evidente che ci si trova in presenza ad un elemento del tutto neutro ai fini della ricostruzione del quadro indiziario che rimane pertanto immutato.

Rimane, pertanto, da esaminare quanto emerso in sede di perizia medico - legale in merito alla compatibilità delle lesioni al collo riscontrate su Meredith Kercher con il coltello da cucina sopra indicato.

Al riguardo a pag. 46 della relazione in oggetto in ordine alla lesione più importante quella avente lunghezza complessiva pari a cm. 8 e profondità di cm. 8 si legge "...nel complesso le caratteristiche dell'arma in sequestro, che ha la lama lunga complessivamente 17,5 cm. e larga 3 cm. (come dimensione massima) non contrastano con quelle della lesione. L'unico elemento di dubbio potrebbe essere rappresentato dalla ampia discrepanza tra lunghezza del tramite (cm 8) e lunghezza della lama (17,5), ma tale dato può trovare ragione di giustificazione nell'interruzione del percorso della lama in profondità dovuto o alla forza impressa da chi la maneggiava, ovvero dalla resistenza offerta dai tessuti. Il fatto, insomma, non costituisce ragione di incompatibilità.", anzi al riguardo i periti precisavano "...la larghezza e la profondità di una lesione da punta e taglio, dipende essenzialmente dal rapporto dinamico tagliente - tessuti, quindi dall'obliquità della lama, dai movimenti della mano dell'aggressore e dalla forza impressa, dalla sua direzione, dallo spessore dei tessuti e

dalla loro comprimibilità, dai movimenti e in particolare dagli atteggiamenti del capo della vittima che possono condizionare la tensione dei tessuti e il loro spessore, ecc., tanto che spesso manca qualsiasi corrispondenza tra larghezza e profondità del tramite e lunghezza e larghezza della lama".

Tali considerazioni evidenziano come nella materia in oggetto si possono esprimere solamente giudizi di compatibilità, senz'altro esprimibili nella fattispecie in oggetto in riferimento alle lesioni riscontrate sul collo della vittima.

In sede di contraddittorio tra le parti, i periti hanno di nuovo chiarito i problemi che si incontrano nel formulare tali giudizi facendo presente che nel momento dell'accertamento il percorso che la lama fa all'interno dell'organismo viene valutato in una situazione statica mentre quando c'è penetrazione l'arma è ovviamente in una situazione dinamica e ciò significa che detto percorso può essere influenzato da vari fattori quali la compressione della cute verso la profondità, una torsione del collo ed è proprio sulla base di queste considerazioni che i periti hanno evidenziato la mancanza di spunti tecnico - scientifici nelle osservazioni mosse dal Prof. Torre al loro elaborato.

Certamente suggestiva è stata la dimostrazione della sua ipotesi fatta dal predetto prof. Torre utilizzando la gomma piuma come se si trattasse del collo della vittima ma detta dimostrazione ha mostrato tutti i limiti di tale ipotesi in quanto, in primo luogo, il professore ha fatto i suoi esperimenti tenendo la gomma piuma in posizione statica mentre è evidente che una persona, sottoposta ad una simile violenza, si sia mossa irrigidendo probabilmente anche le fasce muscolari ed inoltre non è stata presa in considerazione la compressione esercitata sul collo, tale da determinare gli evidenti segni di strangolamento presenti sulla vittima; ma vi è di più, infatti non è stata valutata la diversa consistenza tra la gomma piuma, materiale inerte, e il collo di una persona ancora viva ed intenta a reagire a tanta violenza.

Tutto ciò è ampiamente sufficiente a confutare i giudizi di incompatibilità del coltello con le lesioni formulati dai CT di parte e a confermare il ponderato giudizio di non incompatibilità formulato dai periti di ufficio che è sufficiente a costituire uno degli indizi a carico di Amanda Knox che collegato agli altri contribuisce a formare il grave quadro indiziario legittimante la misura cautelare in corso.

Da quanto sopra risulta, quindi, evidente che dopo la pronuncia della sentenza della Suprema Corte non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione ed è stato, anzi, ancora di più confermata la gravità degli indizi a carico dell'odierna indagata.

Passando ad esaminare l'aspetto delle esigenze cautelari deve evidenziarsi che allo stato non è intervenuto alcun elemento nuovo che permetta una diversa valutazione delle stesse imponendo così un adeguamento dello status libertatis dell'indagato.

In primo luogo non ci si trova senz'altro in presenza di quei fatti sopravvenuti che ai sensi del comma 1 dell'art. 299 c.p.p. impongono una revoca della misura cautelare in corso dal momento che, ancora oggi, risultano sussistenti le condizioni di applicabilità della stessa sia sotto il profilo di cui all'art. 273 c.p.p., come ampiamente sopra evidenziato, sia sotto il profilo di cui all'art. 274 c.p.p., né vi sono gli estremi per una differente valutazione rispetto a quella già indicata nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nel provvedimento del tribunale del riesame e da ultimo nella sentenza della Corte di Cassazione.

Mancano però anche gli estremi, nel caso di specie, per potersi ritenere applicabile il disposto del comma 2 del citato art. 299 c.p.p. nella parte in cui prevede la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave quando "le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritenga possa essere irrogata".

Analizzando le ipotesi che determinano la necessità di un affievolimento della misura cautelare deve, innanzitutto, evidenziarsi che il tempo decorso dall'applicazione della stessa non può essere assolutamente da solo posto a base di un giudizio di attenuazione tale da

giustificare la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ma costituisce solamente un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi idonei a determinare un concreto mutamento della complessiva situazione dello status libertatis (Cass. pen. sez. III 8.6.2001 n. 23424 ; Cass. pen. sez. II 27.4.2006 n. 15557).

In realtà accanto al mero decorso del tempo ,più volte sottolineato dalla difesa, non sembrano essere intervenuti altri elementi idonei a consentire una rivalutazione delle esigenze cautelari né in riferimento al pericolo di inquinamento probatorio né in relazione al pericolo di reiterazione criminosa né infine rispetto al pericolo di fuga.

Per quanto attiene il pericolo di inquinamento probatorio, se pure le indagini rispetto al momento iniziale sono andate avanti, permane tuttavia il rischio che Amanda Knox, se lasciata in libertà o comunque posta agli arresti domiciliari, possa contattare e intervenire sulle persone già sentite a sommarie informazioni, si pensa in particolare sulle amiche, al fine di far cambiare loro versione, tenuto conto, tra l'altro, dell'importanza delle dichiarazioni dalle medesime rese.

In riferimento al pericolo di reiterazione criminosa occorre tenere presente che lo stesso può essere dedotto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. tra i quali sono compresi le modalità e la gravità del fatto (Cass. pen. sez. III 23.10.2007 n. 44275) ed il parametro della "concretezza" non si identifica con quello di "attualità" del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, bensì deve essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi concreti, cioè non solo meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che l'indagato possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere altri reati (Cass. pen. sez. I 10.1.2007 n. 7176).

Sulle modalità e sulla gravità del fatto non è necessario fare alcun commento; si vuole solo sottolineare che a seguito dell'espletamento dell'incidente probatorio relativo alla C.T.U. medica tale aspetto è risultato ancora più aggravato in quanto dalla descrizione e dall'esame

delle lesioni riscontrate sul cadavere di Meredith è emerso che la stessa è stata sottoposta ad una pluralità di azioni violente e caratterizzate da estrema crudeltà in un crescendo spaventoso, indice, sicuramente, di personalità perverse e prive di freni inibitori.

Al riguardo si ricorda che si sono susseguite un'azione di soffocamento, probabilmente per impedirle di urlare, di strangolamento, stante le macchie ecchimotiche rinvenute sul collo, di ripetute lesioni con arma da taglio interessanti sempre la zona del collo una delle quali è poi stata determinante ai fini dell'evento morte.

Le piccole incisioni culminate con lo sgozzamento poco hanno a che vedere con una reazione impulsiva e quindi con un eventuale dolo d'impeto, al contrario, denotano un freddo calcolo nell'ambito di una condotta preordinata e caratterizzata da chiari segni di perversione determinata da uno "strano" godimento della sofferenza altrui.

Il solo vedere e considerare Meredith Kercher, non come un cadavere sul quale fare i necessari accertamenti, ma come una ragazza piena di vita e di entusiasmo sottoposta, al solo fine di provare piacere ed emozioni in una noiosa giornata passata a fumare canne, a sevizie e crudeltà che fanno ribrezzo a qualsiasi persona normale, ci riporta alla assurdità del fatto e alla sua assoluta gravità aumentata, se possibile, proprio dalla stessa condotta esecutiva dell'omicidio, condotta che l'ha portata a vivere momenti di dolore misti a terrore.

In una simile situazione è evidente che il pericolo di reiterazione criminosa è sicuramente molto alto né può considerarsi attenuato dal mero decorso del tempo durante il quale, si noti, l'indagata non ha mai dato segnali di pentimento e di ripensamento della sua vita.

Anche quei comportamenti che la difesa indica nella propria istanza a sostegno dell'estraneità dell'indagata ai fatti possono avere una diversa chiave di lettura che meglio li inquadra, a parere di questo giudice, nella vicenda in oggetto: la condotta tenuta da Amanda dopo l'omicidio è ulteriore sintomo di una personalità che, rapportata ad una ragazza tanto giovane, suscita non poco sgomento ed apprensione in considerazione dell'estrema facilità nel dominare i propri stati di animo.

f
Al riguardo deve ricordarsi come la stessa Amanda e Sollecito sono stati in grado di fingere una ^{ragazza} chiamata al 112 resisi conto dell'arrivo casuale della Polizia postale così da costruirsi un loro "alibi", comportamento freddo e razionale poco aderente ad uno stato di generale stress derivato, a loro dire, dalla particolare situazione rinvenuta nella casa di via della Pergola (stanze messe a soqquadro, vetro rotto, porta della camera di Meredith chiusa a chiave). Stato di stress poco attendibile qualora si pensi, stando alle affermazioni di Amanda e comunque a quanto riportato dalla difesa, che la stessa la mattina del 2 novembre, pur rendendosi conto di tale situazione, una volta fatto rientro a casa dopo aver passato la notte da Sollecito, si era ugualmente determinata a farsi la doccia, a lavarsi i capelli e a cambiarsi nonché a tornare a casa del predetto Sollecito per dare, solo dopo molte ore, l'allarme con la famosa chiamata al 112.

Per quanto attiene, infine, il pericolo di fuga, questo è sempre presente in quanto si consideri che la famiglia della ragazza vive negli Stati Uniti e quindi vi potrebbe essere una estrema facilità per la medesima di lasciare il nostro paese; la circostanza che non l'abbia fatto prima del fermo è del tutto irrilevante in quanto, si ricorda, il fermo è stato molto tempestivo ed attuato prima che arrivasse in Italia la madre di Amanda al fine proprio di evitare situazioni del genere.

Da tutte le considerazioni sopra svolte deriva che, ancora oggi, l'unica misura in grado di tutelare le esigenze cautelari sopra indicate è quella della custodia in carcere in quanto anche la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una Comunità, sia pure qualificata quale quella indicata dalla difesa, non consente un controllo continuo sull'indagata; la struttura di dette Comunità si rimette anche alla capacità di autodeterminazione dei suoi ospiti in un percorso caratterizzato dalla volontà di ripensare al proprio passato per intraprendere un nuovo percorso di vita in uno spirito anche rieducativo, tutti elementi che non appaiono sussistere nel caso di specie.

[Signature]

Deve , pertanto , essere respinta l'istanza avanzata dalla difesa di Amanda Knox Marie con conseguente conferma della custodia cautelare in carcere.

P.Q.M.

Respinge l'istanza avanzata dalla difesa di Amanda Konx Marie così come proposta, manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Perugia 15 maggio 2008

Il Giudice

Dt.ssa Claudia Matteini

Claudia Matteini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 MAG. 2008
IL CANCELLIERE 83
CANCELLIERE 83
(c.c. Uff. Produzioni)

